



COMUNE DI LEONFORTE  
(PROVINCIA DI ENNA)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

## PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo: procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del comune e definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni, nelle condizioni di provvedervi.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento sono finalizzati a garantire al cittadino in stato di bisogno mezzi di sussistenza adeguati al fine di risolvere gravi situazioni esistenziali carenti sotto il profilo reddituale ed economico.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della R.S. i suddetti interventi tendono a realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi. E' stata prevista la forma di sostegno a soggetti in difficoltà attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i beneficiari in attività lavorative utili alla collettività con l'obiettivo di qualificare l'assistenza ed evitare sprechi.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini e/o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che versano in condizioni e stato di disagio; sono altresì rivolti ai cittadini non residenti, ma solo per prestazioni di carattere urgente.

Al fine di migliorare i rapporti con l'utenza si ritiene, in osservanza alle normative vigenti e agli accordi contrattuali, introdurre nel presente regolamento la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni assistenziali, applicando le norme dell'autocertificazione di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n°15, con le successive modifiche e integrazioni e tutte le istruzioni diramate dalle varie circolari Ministeriali e Assessoriali.

### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento fissa i criteri attraverso i quali procedere alla erogazione dell'assistenza economica ai cittadini meno abbienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita.

Il presente regolamento si prefigge altresì di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali, sono vittime di esiti emarginanti e di fenomeni di degrado sociale.

### **ART. 2 FORME DI ASSISTENZA**

Il Comune si fa carico di tutte le forme di assistenza previste dagli artt.3 e 4 della legge 1/79 e dagli artt. 3 e 16 della L.R. di riordino n. 22 del 09.05.1986:

- A. Ricovero minori presso istituti di beneficenza e di istruzione;
- B. Ricovero degli anziani ;
- C. Ricovero disabili mentali;
- D. Interventi a favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile e dei minori a rischio;
- E. Affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare;

- F. Assistenza economica continuativa;
- G. Assistenza economica temporanea;
- H. Assistenza economica straordinaria;
- I. Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
- J. Assistenza domiciliare;
- K. Prestazioni in favore della famiglia;
- L. Centri diurni e comunità alloggio per minori ed anziani inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- M. Soggiorni di vacanza;
- N. Assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti e/o socialmente emarginati;
- O. Assistenza a favore di soggetti diversamente abili.

### **ART. 3 RICOVERI**

Requisiti dei soggetti destinatari e modalità di intervento

#### **A) RICOVERO MINORI:**

Tale intervento va attuato nei confronti di minori per i quali l'A.G competente ha disposto l'inserimento presso idonee strutture.

Si esplica attraverso la adozione di provvedimenti di ricovero presso enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 L.R. 22/86, con i quali si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale EE.LL. con decreto Presidenziale del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno ritenersi automaticamente recepite.

#### **B) RICOVERO ANZIANI**

Viene adottato nei confronti di anziani, residenti nel comune da oltre un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza in presenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica (D.A. n. 867/s7 del 15.04.2003).

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli EE.LL. di cui all'art. 26 L.R. n. 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposta dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

I soggetti che intendono beneficiare del presente servizio devono inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dal settore competente nel quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito proprio complessivo, di qualsiasi natura anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi,

Inoltre debbono allegare:

- attestazione I.S.E.
- Certificato medico attestante autosufficienza o la non autosufficienza.

L'autorizzazione al ricovero deve essere accompagnata dal parere del servizio sociale comunale.

Dei provvedimenti di ricovero adottati in favore di anziani si dà comunicazione alla Prefettura.

### **C) RICOVERO DISABILI MENTALI**

Viene adottato nei confronti di disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente..

Il servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'albo regionale per la specifica tipologia previsto dall'art. 26 L.R. n. 22/86. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposta dall'Assessorato Regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4 Giugno 1996.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. n.867/s7 del 15/4/03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

## **ART. 4 AFFIDAMENTO DI MINORI**

L'affidamento presso persone o comunità di tipo familiare preferibilmente con figli, concepito come prestazione sostitutiva della famiglia, è disposto dal Comune su proposta dell'ufficio di Servizio Sociale che potrà avvalersi, in forma oltremodo riservata, di un elenco di nuclei disponibili ad accogliere tali minori.

Per procedere all'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la potestà parentale o dal tutore nonché sentire il minore che abbia compiuto il dodicesimo anno d'età.

In attuazione di un provvedimento dell'Autorità minorile si osservano scrupolosamente le disposizioni di legge contenute negli articoli 4 e 5 della legge n° 184 del 04.05.1983 ovvero si indicano le motivazioni, il periodo, i poteri riconosciuti all'affidatario, ecc.

Ad ogni singola famiglia affidataria non possono essere affidati più di due minori salvo che non si tratti di minori dello stesso nucleo familiare.

Ai nuclei affidatari va garantito, se necessario, un sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto sulla base del regolamento comunale, che regola tutte le procedure, approvato con delibera di C.C. n. 68 del 24.5.2005.

Tale sostegno economico viene fissato nella misura della rendita assistenziale Invalido Civile aggiornata al 1 Gennaio di ogni anno. Qualora i limiti di bilancio non consentano tale adeguamento s'intendano confermati i limiti risultanti del presente

regolamento, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento.

Sono soggetti destinatari tutti i minori temporaneamente privi di ambiente familiare e per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare di origine risulti pregiudizievole ad una equilibrata crescita psicofisica ed al libero sviluppo della loro personalità.

## **ART. 5 ASSISTENZA ECONOMICA:**

Premessa metodologica e quota base assistenza

Per assistenza economica s'intende l'intervento assistenziale a favore di persone e di nuclei familiari che versano in condizioni di estremo disagio economico.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, garantiscono a tutti quelli che possiedono i requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento un minimo di vivibilità e di decoro. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- All'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- Alla effettuazione degli accertamenti del caso delle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- Alla valutazione delle possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- All'accertamento, in sede istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

Al fine di superare tutte le inadeguatezze e le incertezze dovute ai criteri estemporanei e discrezionali è indispensabile, in linea prioritaria definire e quantificare il concetto di quota base di assistenza, ovvero la soglia minima di reddito al disotto del quale non è possibile soddisfare le esigenze fondamentali della vita.

Pertanto, in considerazione degli insufficienti finanziamenti derivanti dalla legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, delle difficoltà finanziarie dovute al numero non esiguo degli assistiti, al fine di non gravare il bilancio comunale di oneri eccessivi, si ritiene di fissare la quota base di assistenza all'importo pari alla rendita assistenziale della categoria Invalidi Civili al 1 Gennaio di ogni anno, applicando al nucleo familiare la seguente scala di equivalenza:

n.componenti nucleo	parametro
1	1
2	1,15
3	1,29
4	1,42
5	1,54
6	1,65
7	1,75
8	1,84
9	1,92
10	1,99
11	2,05
12	2,1

Nel caso di nuclei familiari e/o singola persona con reddito zero, la suddetta tabella sarà applicata per intero.

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO:** alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, comprese pensioni estere, rendite INAIL, indennità di disoccupazione, contratti di lavoro stagionale stipulati a qualsiasi titolo, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento. Nonché il patrimonio nella misura calcolata ai fini della determinazione dell'ISE.

Nel caso di nuclei e/o di singole persone con redditi inferiori alla suddetta rendita assistenziale Invalidi Civili, le prestazioni economiche saranno date dalla differenza tra il reddito determinato ai sensi del comma precedente e quello corrispondente alla rendita assistenziale I.C.

L'assistenza economica si articola in:

- A) CONTINUATIVA
- B) TEMPORANEA
- C) STRAORDINARIA

## **ART. 6 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA**

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota corrispondente alla quota assistenziale I.C. e la totalità delle risorse di cui dispone il nucleo e/o la persona che ne fa richiesta.

L'assistenza continuativa è concessa dal Comune, ai cittadini residenti nel Comune per i quali viene dimostrata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- mancanza di reddito o la fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota di rendita assistenziale I.C.

- mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF. In caso di rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà, si procederà all'attivazione dell'azione di rivalsa per il recupero delle somme erogate dal Comune.

Tale assistenza verrà inoltre prestata nei confronti di coloro per i quali non sussistono le seguenti condizioni di esclusione:

- A. Reddito complessivo superiore alla rendita assistenziale;
- B. Importo della quota di patrimonio che concorre alla determinazione dell'ISE superiore alla rendita assistenziale. Proprietà di beni immobili (case, terreni), tenuto conto della loro commerciabilità, dell'uso a cui vengono adibiti e del reddito che producono;
- C. Fruizione di altre forme di assistenza.

L'ammissione all'assistenza continuativa viene disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ad eccezione dell'istanza di proroga la cui decorrenza è fissata dal 1 Gennaio di ogni anno.

Sono soggetti destinatari dell'assistenza continuativa i cittadini residenti che

appartengono alle seguenti categorie:

- A. **RAGAZZA MADRE SOLA**, sono assistite le donne che abbiano riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi, sempre che le stesse vivano da sole e non in convivenza "more uxorio" o se conviventi con il nucleo familiare d'origine, con reddito inferiore alla quota base;
- B. ;
- C. **VEDOVA**, priva di contributi da parte di qualsiasi Ente o in possesso di pensione o di contributi inferiori alla quota assistenziale Invalido Civile. Restano escluse da tale intervento le vedove in attesa di pensione di reversibilità;
- D. **EX DETENUTO**, con assistenza mensile di 6 mesi a decorrere dalla data di conclusione di una pena detentiva di almeno 1 anno ;
- E. **DETENUTI SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE**
- F. **FAMIGLIA DI DETENUTI O VITTIMA DEL DELITTO**
- G. **DONNA SEPARATA SOLA**, non convivente con la famiglia d'origine, o, se convivente, con reddito inferiore alla quota base;
- H. **ORFANA DI ENTRAMBI I GENITORI, NUBILE E MAGGIORENNE**, non convivente con soggetti tenuti agli alimenti o, se conviventi, sprovvisti di reddito o con reddito inferiore alla quota base;
- I. **SOGGETTI O FAMIGLIE VITTIME DI GRAVI FENOMENI DI EMARGINAZIONE SOCIALE**, tossicodipendenti, barboni, alcolizzati cronici, soggetti affetti da AIDS, etc.;
- J. **NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 5 FIGLI MINORI CONVIVENTI.**

#### **ART. 7 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA**

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile, per un importo pari a quello della assistenza economica continuativa, per un periodo non superiore a mesi tre nell'arco dell'anno ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Sono soggetti destinatari tutti i cittadini residenti che si trovano nelle situazioni sopramenzionate il cui reddito familiare complessivo, determinato ai sensi dell'art.5, non superi il doppio dell'importo della rendita assistenziale I.C..

#### **ART. 8 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA: "A"**

Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista, improvvisa, eccezionale la cui incidenza sull'economia del nucleo familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante, non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione, che comunque deve essere comprovata da idonee certificazioni, viene determinata essenzialmente da:

- improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
- furto di strumenti e/o animali necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività;
- incendio dell'abitazione;

- danni alluvionali;
- interventi medico-chirurgici complessi e delicati comportanti rilevanti oneri a carico del richiedente;
- spese per trasporto funebre dall'estero o da altro Comune;
- spese funerarie per indigenti;
- sciagure automobilistiche;
- calamità naturali;
- decesso, fatto delittuoso, abbandono di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (Alternativa all'assistenza continuativa) a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- spese mediche non rimborsabili dall'A.U.S.L., terapie costose e prolungate, applicazione di protesi, occhiali da vista.
- altre situazioni improvvise ed impreviste, contingenti e familiari o personali non espressamente citate, valutate dall'ufficio del servizio sociale.

Tali situazioni di norma sono dettate da uno stato fisico o psichico tale da giustificare la necessità della prestazione.

L'importo da erogare, determinato sulla base dell'accertamento, della valutazione e delle proposte dell'ufficio del servizio sociale, viene concesso dal Comune su **DETERMINAZIONE DEL SINDACO**.

L'entità dell'importo è variabile a secondo della gravità della situazione e dall'entità delle spese documentate e comunque non può superare la somma di € 1.250,00.

Per i casi urgenti e comprovati, su proposta dell'Ufficio del Servizio sociale, il Sindaco può disporre il pagamento dei sussidi straordinari tramite Economato.

A tal proposito verrà adottato all'inizio di ogni esercizio finanziario apposito atto deliberativo di impegno-spesa, rinnovabile ad esaurimento della somma impegnata.

Sono soggetti destinatari tutti i cittadini residenti che si trovano nelle situazioni sopramenzionate il cui reddito familiare complessivo, di norma, non superi il doppio dell'importo della rendita assistenziale I.C.

Si prescinde da tali limiti per casi eccezionali, valutati dal servizio sociale, i cui oneri risultano abbastanza gravosi per lo stesso richiedente.

In tali casi, comunque, tali limiti non debbono essere superiori al quadruplo della suddetta rendita. Tale forma di assistenza viene estesa altresì ai cittadini non residenti e agli stranieri limitatamente a situazioni di carattere urgente e grave.

### **SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI PORTATORE DI HANDICAP : "B"**

A favore di soggetti portatori di handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo, tenuto conto della documentazione presentata.

Il contributo viene fissato nella misura di 1/6 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal Comune di Leonforte alla sede dei centri di riabilitazione e viceversa.

Tale contributo viene erogato purché esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;



- I Comune non possa provvedere direttamente perché privo di mezzi e di personale idoneo;
- Gli stessi soggetti destinatari del contributo trovino difficoltà ad usufruire del servizio in convenzione con il Comune per esigenze familiari o di orario.

Per questo specifico intervento assistenziale si dovrà prescindere dal reddito familiare complessivo.

### **ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE per l'assistenza economica**

I soggetti che intendono beneficiare delle forme di assistenza sopra enunciate, devono inoltrare domanda su apposito modulo, predisposto dal Settore competente, nel quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito complessivo determinato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, di qualsiasi natura anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi, goduto da ciascun componente al momento della presentazione dell'istanza.
- generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti, pena la non ammissibilità del beneficio (per l'assistenza economica continuativa e temporanea);

Inoltre debbono allegare:

- a. attestazione I.S.E.
- b. altra valida documentazione in originale o in fotocopia ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (sentenze, perizie tecniche, cartelle cliniche, fatture, ecc..) secondo le indicazioni riportate nell' apposito modulo d'istanza.

### **ART 10 L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'**

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà sono conseguite dall'Amministrazione Comunale attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative utili alla collettività, previa predisposizione e approvazione da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo secondo le seguenti modalità:

1. L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
  - custodia, tutela, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche;

- interventi in materia di protezione civile;
  - prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.
3. Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera -ai sensi dell'art. 2222 del c.c.- avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirare ad una particolare forma d'assistenza.
  4. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
  5. I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti mediante apposito regolamento esecutivo.
  6. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.
  7. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno potrà predisporre, previa pubblicazione di avviso pubblico, progetti di utilizzo per attività utili alla collettività.
  8. I soggetti già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti artt. 6 e 7, a seguito di valutazione dell'Ufficio Sociale, da cui si evinca che gli stessi sono in condizione di prestare attività lavorativa, saranno avviati nei progetti di utilizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione di domanda.
  9. L'Amministrazione in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
  10. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 8 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati.
  11. L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 8, 1° comma sub lettera "a" del presente regolamento.

## **ART. 11**

### **ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI**

1. Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale, oltre che della relazione dell'assistente sociale, ha facoltà di avvalersi anche delle informazioni della Polizia Municipale, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
2. Dovranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento ed altri Enti pubblici, ai fini della verifica o della acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
3. Eventuali istanze di assistenza provenienti da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

**ART. 12**  
**ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, domestico, medico, ad anziani e portatori di handicap in difficoltà, presso il proprio domicilio.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

1. Pasti
2. Biancheria
3. Faccende domestiche
4. Disbrigo pratiche generiche
5. Igiene e cura
6. Infermieristica

Le superiori prestazioni ad eccezione di quella infermieristica, sono destinate ad anziani e portatori di handicap che vivono soli o convivono con soggetti impossibilitati ad accudirli a causa di certificata non autosufficienza.

Per l'assegnazione delle suddette prestazioni ogni anno sarà pubblicato apposito bando ed elaborata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- Assenza di figli residenti nel Comune esclusi casi di invalidità oltre il 66%	Punti 10
- Invalidità con accompagnamento	" 1
- Invalidità dal 66 al 74 %	" 3
- Invalidità dal 75 al 84%	" 5
- Invalidità dal 85 al 100%	" 8
- Per ogni 516,46 euro di ISEE	" - 0,5

A parità di punteggio sarà data precedenza ai richiedenti più anziani.

Il bando per l'assegnazione della prestazione infermieristica resterà aperto nel corso di tutto l'anno e la relativa graduatoria stilata nel mese di gennaio sarà rivista sulla base dei seguenti punteggi:

-valutazione da parte di una equipe composta dall'assistente sociale del Comune, dall'assistente sociale e dall'infermiere dell'Ente gestore sulla base della certificazione medica e di apposita visita domiciliare	Punti da 1 a 3
- Invalidità con accompagnamento	" 1
- Invalidità dal 66 al 74 %	" 3
- Invalidità superiore da 75 al 84%	" 5
- Invalidità dal 85 al 100%	" 8
- Per ogni 516,46 euro di ISEE	" - 0,5

Non possono usufruire di questo servizio gli anziani che sono accolti o mantenuti da famiglie destinatarie del buono socio-sanitario ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

## **ART. 13 SOGGIORNI DI VACANZE**

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani e minori ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale. Questo servizio, per quanto riguarda gli anziani, è già stato istituito dal Comune ed è regolamentato da appositi atti deliberativi comunali.

Il servizio rimane disciplinato dalle disposizioni contenute nelle LL.RR 14/86-22/86.

Il servizio soggiorni climatici di minori, istituito con delibera di C.C. n. 142 del 4/7/89 viene disciplinato dal regolamento allegato della suddetta delibera.

## **Art. 14 CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRI**

Il centro diurno è una struttura territoriale articolata e flessibile che rimane aperta sette ore al giorno, in orari adatti a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Sono soggetti destinatari del servizio:

- i minori;
- gli anziani inabili;
- gli handicappati non gravi.

Il centro diurno, nel quale si organizzano molteplici attività a carattere ricreativo-culturale, si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita, di relazione e ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione.

Lo standard organizzativo del centro prevede la presenza del responsabile amministrativo, dell'assistente sociale, di animatori socio-culturali, di ausiliari generici e di infermieri professionali (anche in convenzione e/o eventuale volontariato).

Il funzionamento del centro è assicurato da un regolamento interno.

## **ART. 15 UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE**

L'ufficio di servizio sociale inteso come servizio funzionalmente dipendente dal Settore "Affari sociali" è una struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge di riordino n. 22/86.

L'ufficio di servizio sociale, inoltre, è la struttura di base, l'articolazione minimale presente nel Comune per fronteggiare la complessità degli interventi assistenziali sia che vengano gestiti direttamente, sia che vengano attivati con apposite convenzioni.

Svolge attività di informazione, di indagine e di documentazione dei problemi e dei servizi presenti nel territorio.

Riferisce periodicamente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'immissione del soggetto all'assistenza economica e/o ai servizi assistenziali.

L'Ufficio del Servizio Sociale è costituito da:

- uno o più assistenti sociali;
- un funzionario amministrativo;
- un collaboratore amministrativo con compiti esecutivi. Compiti e obblighi specifici

di questo uffici sono:

- accertare i livelli di reddito dei nuclei familiari e/o dei singoli che richiedono prestazioni assistenziali a carattere economico e non;
- accertare che la documentazione acclusa ad ogni richiesta sia completa ed esauriente, fissando termini perentori per la relativa integrazione;
- accertare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento per ognuno dei servizi richiesti;

## **ART. 16 SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti in un territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- rivolgersi all'intera comunità;
- essere gratuito;
- riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- essere assicurato da un operatore "ad hoc", anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

I compiti dell'Ufficio sono:

- a. dare notizia sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b. fornire aiuto personale agli utenti per facilitare l'espletamento della prassi e delle procedure necessarie ad ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- d. svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona fornendo un panorama preciso dei servizi presenti.

Destinatari del servizio sono tutti i cittadini senza discriminazione di sorta.

Il servizio si attua in diverse forme:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie di interesse generale.

## **ART. 17**

### **UFFICIO "H"**

Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è istituito l'ufficio "H".

Tale ufficio ha il compito di mettere a disposizione degli utenti portatori di handicap e delle loro famiglie un punto informativo nel rispetto delle pari opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità cittadina.

In particolare l'ufficio si curerà di fornire ai diversamente abili informazioni, consulenza e modulistica per potere usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dei disabili previste dalla vigente normativa, nonché di tutti i servizi offerti dal comune.

## **ART. 18**

### **AZIONE DI RIVALSA**

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa regionale in materia è previsto il recupero delle spese, si applica l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente Codice Civile.

Relativamente all'assistenza economica, nelle sue diverse articolazioni, l'azione di rivalsa non sarà esercitata qualora i beneficiari prestino attività utili alla collettività, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

Per quanto attiene ai criteri procedurali alla documentazione, alla individuazione dei soggetti, all'entità della rivalsa, si rimanda alle varie disposizioni e circolari emanate dall'apposito gruppo dell'Ass.to Reg.le EE.LL..

## **ART. 19**

### **RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI**

Il cittadino è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione al proprio reddito che incida sul diritto o sulla misura dell'importo assistenziale concesso. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.

Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

## **ART. 20**

### **NORME GENERALI**

a) La Giunta Municipale, o il Sindaco, ove disponga l'assistenza economica o un servizio assistenziale in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente, motiva i relativi atti deliberativi. Analoga procedura è osservata nel caso in cui il servizio sociale propone la concessione dell'assistenza economica o di un servizio assistenziale e la G.M. non accoglie la proposta.

b) Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente

regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito e/o di età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte di questa Amministrazione.

**A R T . 2 1**  
**NORME FINALI**

Il presente regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con deliberazione del C.C. n. 138 del 27.11.2003 e ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.